

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il **20/03/2012** Nr. Prot. **4642**

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E
L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - PROVVEDIMENTI
INERENTI.

Nr. Progr. **43**
Data **13/03/2012**
Seduta NR. **11**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADODICI* questo giorno *TREDICI* del mese di *MARZO* alle ore *15:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	N
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

COCCHI MIRNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- la Legge Regionale 05.07.1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" – art. 3 comma d) attribuisce ai Comuni la funzione di promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21.02.2012 avente oggetto: "Individuazione di spazi da destinare a sede del volontariato in Via Emilia n. 87 – Provvedimenti inerenti";

Considerato che l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, iscritta all'Albo delle Libere forme associative istituito ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, è l'unico corpo bandistico locale, che opera da molti anni sul territorio anzolese senza finalità di lucro, svolgendo una importante funzione di utilità sociale, coadiuvando l'Amministrazione nella promozione della cultura musicale fra le giovani generazioni e, più in generale, fra tutti i cittadini, attraverso l'organizzazione di corsi musicali di tipo bandistico e l'organizzazione di concerti durante festività e ricorrenze civili;

Preso atto che la menzionata associazione necessita da tempo di una sede adeguata, che consenta lo svolgimento delle proprie attività;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra:

- concedere all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, uno spazio per attività amministrative e laboratori musicali, individuando a tal fine l'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto sub A), composto da n. 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi, alle condizioni specificate nella convenzione anch'essa allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- esentare contestualmente l'Associazione stessa dal pagamento del corrispettivo per l'utilizzo dei locali in base al disposto di cui all'art. 1 della citata convenzione;

Dato atto che è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di concedere all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, uno spazio per attività amministrative e laboratori musicali, individuando a tal fine l'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto sub A), composto da n. 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi;
- 2) Di approvare la convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza della stessa al 31.12.2014;
- 3) Di esentare la suddetta associazione dal pagamento del canone per l'utilizzo dei locali oggetto di concessione;
- 4) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA BANDISTICA.

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata,

TRA

1. il Comune di Anzola dell'Emilia (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____;

E

2. l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia, iscritta alla sezione B dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata dalla Sig.ra Gamberini Carolina, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

Premesso che:

- è obiettivo del Comune la valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni culturali del suo territorio, nonché delle attività culturali promosse dalle associazioni ivi presenti;
- l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia opera con lo scopo di organizzare e promuovere l'attività bandistica ad Anzola dell'Emilia - con particolare attenzione ai giovani - sostenendo e valorizzando la cultura musicale bandistica nel solco della tradizione del nostro territorio;
- l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia gestisce la scuola di musica bandistica secondo le direttive e disposizioni della normativa Regionale in materia - L.R. 13/99, promuovendo la pratica musicale bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione;
- il Comune riconosce il rilevante valore dell'attività della scuola di musica dell'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia e delle iniziative ad essa correlate, e ritiene opportuno sostenerla mediante la messa a disposizione di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività;

Considerato che l'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia collabora già da parecchi anni con questa Amministrazione Comunale con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, professionali, organizzative e promozionali di qualità espresse a favore della cittadinanza di tutte le età, in particolare rivolte ai giovani;

Valutato pertanto, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, di proseguire la positiva esperienza maturata sul territorio dall'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia;

Visti e richiamati:

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011;
 - La Legge 383/2000 e la Legge Regionale 34/2002 sulla disciplina e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale;
-

- la Legge Regionale 13/99 sulle norme in materie di spettacolo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Impegni del Comune

Il Comune s'impegna a concedere all'Associazione Corpo Bandistico Anzola Emilia i locali idonei per lo svolgimento delle proprie attività, come evidenziati nell'allegata planimetria sub A), siti nel capoluogo in Via Emilia n. 87 (fabbricato accessorio retrostante l'ex Caserma).

Lo spazio assegnato è composto da n° 2 locali, di cui uno insonorizzato, disimpegno e servizi e potrà essere utilizzato per attività amministrative e laboratori musicali. Nessuno dei locali potrà essere destinato ad archivio cartaceo o a deposito di materiale infiammabile. Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente convenzione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

Art. 2 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) proseguire nell'organizzazione dei corsi di musica bandistica, conformemente alle disposizioni regionali in materia;
- b) assumere le obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per la provvista di beni e servizi e quant'altro si possa rendere necessario per lo svolgimento delle attività programmate, curando sotto la propria ed esclusiva responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale;
- c) garantire ai propri aderenti la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
- d) richiedere le autorizzazioni, permessi, nulla osta e qualsiasi atto d'assenso si possa rendere necessario per lo svolgimento del corso bandistico e delle attività collaterali eventualmente realizzate;
- e) trasmettere entro il 31.12. di ogni anno una relazione sull'attività svolta comprendente anche un rendiconto economico, con relative entrate ed uscite, dell'anno precedente;
- f) non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso. Ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti. L'Associazione potrà acquisire arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune. I locali oggetto della presente convenzione dovranno essere utilizzati con la massima cura e diligenza assumendosi in solido la responsabilità per eventuali danni imputabili all'esercizio della propria attività;

Art. 3 - Corresponsione spese di gestione

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'Associazione corrisponderà la quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali mediante l'effettuazione di prestazioni a favore dell'Amministrazione.

L'Associazione si impegna pertanto ad esibirsi gratuitamente in almeno 4 occasioni all'anno - da concordarsi con congruo anticipo - nel corso di iniziative organizzate dal Comune e/o in collaborazione con il Comune stesso.

A titolo esemplificativo si individuano le seguenti date/iniziativa:

- commemorazione del 25 aprile
- festa della Repubblica 2 giugno
- commemorazione Rastrellamento di Anzola 5 dicembre
- collaborazione ad una iniziativa, preventivamente concordata, programmata dal Comune nel corso dell'anno.

Art. 4 - Personale

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui agli art. 2 sarà messo a disposizione dell'Associazione. Per effetto del presente protocollo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Comune.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Art. 5 - Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico di ciascuna parte per il 50% del loro ammontare.

Art. 6- Durata e recesso della Convenzione

La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2014 e potrà essere rinnovata a favore della stessa associazione previa adozione di apposito provvedimento.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempimento agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione con adeguata motivazione, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione.

Art. 7 - Validità della Convenzione

La presente Convenzione, oltre che per il Comune, sarà valida solamente per l'Associazione, e quindi è esplicitamente escluso che a essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.

Ogni comunicazione inerente la presente convenzione verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 8 - Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di

interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

Art. 10 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta.

Art. 11 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Anzola dell'Emilia, il -----


Per il Comune di Anzola dell'Emilia

Il Direttore dell'Area Servizi alla Persona

Per l'Associazione Corpo Bandistico Anzola dell'Emilia

Il Presidente

Sig.ra Gamberini Carolina



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **43** del **13/03/2012**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO ANZOLA EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 13/03/2012</p> <p>F.to BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 13/03/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **20/03/2012** al **04/04/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Li 20/03/2012

L' OPERATORE AMMINISTRATIVO

F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Li 20/03/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/ISTITUZIONALI

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il **30/03/2012**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA